



CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO

ORDINANZA n. 185 /2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

VISTO il Regolamento per la disciplina dei Servizi Marittimi e degli accosti nel porto di Livorno, approvato con propria Ordinanza n. 24 in data 31 marzo 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di sicurezza sulle operazioni su navi cisterna, approvato con Ord.za n°118/92 del 22.6.1992;

VISTO il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio, approvato con Ord.za n°133 del 28.9.2002 e le successive modificazioni di cui all'Ord.za n° 72 del 17.5.2003;

VISTO il "Regolamento integrativo per la movimentazione e permanenza di navi gasiere all'accosto 30 del Canale Industriale del porto di Livorno", approvato con Ord.za n° 173 in data 20.11.2001;

CONSIDERATA la necessità di elevare il livello di protezione delle persone dall'esposizione a campi elettromagnetici connessi all'utilizzo delle apparecchiature radar nel porto di Livorno, richiamata anche da soggetti deputati alla promozione di iniziative tese alla miglior tutela della salute dei lavoratori;

TENUTO CONTO delle esigenze di sicurezza della navigazione e portuale connesse alla manovra delle navi;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione;

VISTI gli articoli 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Uso degli apparati radar nel porto di Livorno)

Nel porto di Livorno è vietato, a tutte le navi all'ormeggio, di tenere in funzione gli apparati radar.

Gli impianti in questione dovranno essere spenti appena la nave si sia ormeggiata in sicurezza e potranno essere accesi al momento dell'inizio della manovra di partenza.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

Deroghe possono essere consentite soltanto in casi di comprovata necessità, per lavori di riparazione e/o manutenzione dei suddetti apparati, urgenti e non differibili, previa comunicazione, da parte del Comando nave, alla Sezione Tecnica (*tecnica.cplivorno@mit.gov.it* e *nostromi.cplivorno@mit.gov.it*) ed alla Sala Operativa (*so.cplivorno@mit.gov.it*) della Capitaneria di Porto di Livorno.

Nel tal caso, il Comando di bordo, dovrà inoltre avvisare gli eventuali operatori portuali presenti a bordo della nave o nelle immediate vicinanze, qualora il medesimo personale si trovi all'interno del lobo di emissione radar.

Articolo 2 (entrata in vigore)

La presente disposizione entra in vigore dalla data del 12 novembre 2018.

Articolo 7 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione in relazione alla fattispecie dei reati commessi e sono ritenuti responsabili dei danni che possono derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Livorno, 12/11/18

**IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA**

